

Denuncia ed applicazione dell'imposta sui cani

Art. 1

In applicazione del vigente Testo Unico per la Finanza Locale e del vigente Regolamento di polizia veterinaria, tutti i possessori, custodi o comunque detentori di cani sono obbligati a farne denuncia agli Uffici Comunali nel termine di cinque giorni dall'inizio del possesso o della detenzione.

La denuncia deve indicare:

- a) il cognome, il nome ed il domicilio del detentore o possessore del cane;
- b) la dimora abituale del cane ed il suo preciso stato segnaletico (razza, sesso, età, taglia, mantello, contrassegni particolari) rilevabile da certificato rilasciato dal medico veterinario dell'U.L.SS. n. 21, da allegarsi alla denuncia stessa;
- c) l'impiego cui l'animale viene destinato (guardia, caccia, custodia di greggi, ecc.).

La denuncia è obbligatoria anche per i possessori o detentori di cani esenti da imposta e deve essere redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio ricevente. I cani non denunciati si presumono appartenere, a tutti gli effetti, al capo della famiglia ovvero al capo o rappresentante dell'Istituto, Ente od Associazione presso il quale siano stati scoperti, salvo prova contraria.

Art. 2

Nei primi cinque giorni di settembre il Sindaco, con avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, ricorda ai contribuenti l'obbligo di denunciare i cani entro il termine di cinque giorni dallo inizio del possesso o della detenzione.

Art. 3

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori di cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata.

Art. 4

La cancellazione dai ruoli dell'imposta sui cani avviene su richiesta del proprietario o detentore, a partire dall'inizio dell'anno solare successivo. L'imposta è annuale.

L'imposta è però ridotta alla metà se il possesso o la detenzione del cane si verificano nel corso del 2° semestre dell'anno.

La morte del cane o la cessazione del possesso del medesimo nel corso dell'anno non consentono la cancellazione dal ruolo dell'imposta.

Le richieste di cancellazione devono essere formulate su apposito modulo fornito dal Comune e sottoscritte dai richiedenti che devono esplicitamente indicare il motivo della richiesta. In caso di cessione il dichiarante è tenuto a fornire il nominativo ed il domicilio del nuovo proprietario, mentre in caso di smarrimento o di furto deve essere allegata la relativa denuncia all'Autorità di P.S. od alla Stazione dei Carabinieri.

L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta o la sostituzione di un cane con un altro della stessa categoria non danno luogo a nuova imposizione.

Art. 5

Sono esenti dall'imposta:

- a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, al trasporto dei mutilati poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
- b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi, o che paghino già l'imposta in altri comuni;
- c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore a due mesi;
- d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza.

La concessione della esenzione è subordinata all'obbligo della denuncia nel termine normale dei cinque giorni dall'arrivo nel Comune o dal momento del possesso o della detenzione del cane.

Art. 6

La classificazione dei cani in una della tre categorie previste dal vigente T.U. per la Finanza Locale, agli effetti della commisurazione del tributo, è subordinata, oltre che alla dichiarazione del proprietario, all'accertamento da parte degli uffici comunali competenti.

Le suddette categorie sono le seguenti:

- 1) i cani appartenenti a razze di lusso o di affezione;
- 2) cani da caccia e da guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione, nonché tutti gli altri cani non compresi nella categoria seguente;
- 3) i cani tenuti a scopo di commercio da commercianti autorizzati.

L'assegnazione alla seconda categoria, per i cani da caccia, è subordinata alla condizione che il detentore sia in possesso della relativa licenza di porto di armi; in difetto di tale prova, i cani da caccia sono considerati di lusso e tassati in prima categoria.

Art. 7

I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, all'atto della denuncia ricevono per ognuno degli animali denunciati la piastrina prescritta dal T.U. per la Finanza Locale e dal vigente Regolamento di polizia veterinaria, da applicare al collare dell'animale e devono curare che essa vi rimanga permanentemente attaccata.

La piastrina ha la validità di un anno.

I possessori ed i detentori di cani già iscritti a ruolo devono curare il ritiro della piastrina entro il mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, sempre che l'Amministrazione non provveda al suo invio a domicilio.

Disciplina sulla custodia e sulla circolazione dei cani

Art. 8

La presenza in una civile abitazione di un numero di cani o gatti superiore a cinque, con esclusione dei cuccioli lattanti per il periodo di tempo

strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, concretizza l'ipotesi di canile così come viene definito al successivo art. 27.

Gli animali devono essere tenuti in modo ed ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti ed al vicinato.

I detentori di cani devono provvedere alla loro custodia; gli animali devono inoltre essere mantenuti in condizioni igieniche idonee, provvedendo che essi siano sempre forniti di acqua e di adeguato riparo contro il sole, il freddo e le intemperie e, se tenuti a catena, che questa consenta ampia libertà di movimento e spostamento.

Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'U.L.SS., al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

Art. 9

Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di idonea museruola; questa ultima dovrà essere di materiale idoneo in modo da impedire al cane di nuocere.

I cani non possono essere condotti nei locali pubblici; nei pubblici mezzi di trasporto devono essere tenuti con la museruola ed a guinzaglio.

I cani di grande mole o di indole aggressiva possono circolare solo se tenuti con corto e solido guinzaglio e muniti di altrettanto solida museruola. La stessa disposizione vale per i cani da caccia e da guardia alle greggi quando transitano per le vie dei centri abitati.

Se un cane viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa.

E' vietato lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico, cagne nel periodo del calore.

La persona che conduce il cane deve evitare che il medesimo insudici con gli escrementi marciapiedi e portici, avendo cura che ciò avvenga solo ai bordi della sede stradale.

E' vietato aizzare cani contro persone od altri animali, ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.

E' vietato tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d'affezione nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10

Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani da guardia esclusivamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, non aperti al

pubblico, purchè i detti luoghi siano recintati in modo tale da impedire che la testa del cane sporga fuori ad offendere.

Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani dei pastori e quelli da caccia quando vengono utilizzati per il loro lavoro, nonchè i cani delle Forze Armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio.

Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola sono concessi, a richiesta del proprietario, dal Veterinario responsabile del Distretto veterinario di base, che accerterà le condizioni che non consentono l'uso della museruola senza danno per l'animale. Si intende che questi cani dovranno essere con dotti al guinzaglio.

Art. 11

E' vietato disfarsi di cani, gatti od altri animali domestici o mansue fatti, abbandonandoli in qualsiasi luogo pubblico o privato.

Le persone che raccolgono un cane dovranno immediatamente segnalare il ritrovamento al Canile sanitario.

L'animale può essere adottato o collocato presso altri entro 30 giorni dalla raccolta; il termine per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1 decorre dal momento dell'adozione o del collocamento.

In caso di mancata adozione o collocamento l'animale deve essere consegnato al Canile sanitario.

Cattura, sequestro e custodia, riscatto, cessione, eutanasia, distruzione

Art. 12

Il servizio di cattura, sequestro e custodia, riscatto, cessione e soppressione mediante autanasia dei cani randagi è effettuato dal servizio per la profilassi antirabbica del Presidio veterinario multizonale di Padova secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione dell'U.L.SS. n. 21 e del Presidio stesso.

Art. 13

Il Canile sanitario deve essere sempre convenientemente sistemato nei riguardi dell'igiene e di un confortevole ricovero e custodia degli animali, ai quali deve essere assicurato un adeguato mantenimento. Esso deve anche essere attrezzato con idoneo ambulatorio di pronto soccorso.

Il servizio per la profilassi antirabbica deve essere effettuato in modo da garantire il rispetto per gli animali.

Sono catturati e trasportati al Canile sanitario, qualora il proprietario o detentore non possa nel limite del possibile essere individuato:

- a) i cani vaganti senza la prescritta museruola;
- b) i cani vaganti, anche se muniti di museruola, durante i periodi in cui è fatto obbligo di condurli al guinzaglio ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento;
- c) i cani vaganti sprovvisti della piastrina di cui al precedente art. 7.

Gli agenti di polizia veterinaria addetti alla profilassi antirabbica devono vigilare sull'osservanza, da parte dei proprietari o detentori di cani, di tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento. I Vigili Urbani sono tenuti a dare la loro piena ed incondizionata collaborazione al Servizio veterinario di profilassi antirabbica, per quanto di loro competenza nell'accertamento delle violazioni amministrative.

Art. 14

I cani catturati sono sequestrati nel Canile sanitario per almeno i tre giorni non festivi, successivi a quello di cattura, trascorsi i quali, senza che siano stati riscattati dai proprietari, vengono ceduti esclusivamente a canili gestiti da Enti od Associazioni zoofili, rispondenti pienamente ai requisiti di cui agli artt. 27 e 28 del presente Regolamento, od a privati che li richiedono, oppure soppressi con il metodo della camera a chiusura ermetica con almeno una parete trasparente, alimentata a gas monossido di carbonio (CO) o, in casi di emergenza, con altro metodo purchè sicuramente autanossico.

Le predette cessioni possono avvenire purchè non ostino ragioni sanitarie, di ordine pubblico o di pericolo per la incolumità delle persone.

Art. 15

Il riscatto dei cani da parte dei proprietari è sempre possibile quando non vi si oppongano misure sanitarie.

Esso si effettua quotidianamente presso il Canile sanitario nelle ore stabilite e non prima del giorno successivo alla cattura, alle seguenti condizioni:

- a) che sia dimostrato l'adempimento degli obblighi tributari previsti dal presente Regolamento;
- b) che venga presentata quietanza del pagamento a mezzo di apposito bollettino di c/c postale intestato alla U.L.SS. n. 21, Servizio di tesoreria, relativo:
 - 1) alla retta di custodia e mantenimento giornaliero del cane;
 - 2) all'indennità di accalappiamento;
 - 3) all'indennità di riscatto;
- c) che venga dimostrato l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria prevista per eventuali contravvenzioni al disposto degli articoli del presente Regolamento.

Eventuali prestazioni veterinarie, non comprese negli obblighi di ufficio del Medico veterinario addetto al Canile sanitario, richieste dai privati interessati durante la custodia dell'animale od all'atto del suo riscatto, debbono essere liquidate a parte, sulla base della tariffa professionale minima stabilita dall'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari della provincia di Padova.

Gli Enti od Associazioni zoofili, nell'eventualità che cedano cani a privati, comunicheranno tale cessione al Comune di residenza di questi ultimi.

Art. 16

I cani non riscattati dai proprietari entro il termine di tre giorni non festivi, possono essere ceduti gratuitamente a privati, Enti od Associazioni zoofili purchè ne facciano richiesta su apposito modulo, dichia-

rando di accettare le condizioni previste dal presente Regolamento.

I cani non riscattati nè ceduti a privati, Enti od Associazioni zoofili, vengono soppressi con i metodi eutanasiaci di cui al precedente art. 14 e le carcasse vengono distrutte mediante incenerimento.

Art. 17

I cani clinicamente sospetti di rabbia o morsicati da animale rabido, sospetto di esserlo o comunque rimasto sconosciuto, non possono essere ceduti e debbono sottostare alle disposizioni stabilite dal vigente Regolamento di polizia veterinaria.

Art. 18

La visita agli animali sequestrati e la consegna dei cani riscattati dai proprietari, ceduti a privati, ad Enti od Associazioni zoofili vengono effettuate presso il Canile sanitario nei giorni e nelle ore stabilite dal Responsabile del Presidio veterinario multizonale.

Detti cani non possono uscire dal Canile sanitario se non muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

Possono essere dispensati dalle suddette cautele i cani che vengano trasportati con veicolo chiuso.

Art. 19

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nè per la salute, nè per l'indole degli animali ceduti.

Art. 20

Il Comune provvede alla tempestiva raccolta di cani o gatti rinvenuti morti sul territorio comunale e cura il loro infossamento previa denaturazione o li inoltra al Canile sanitario per la distruzione mediante incenerimento.

I cani ed i gatti di proprietà, venuti a morte per una qualsiasi ragione che non sia la rabbia, dovranno essere portati presso le apposite strutture esistenti in Padova dove verranno distrutti mediante incenerimento, previo accertamento della causa della morte. Il detentore dovrà sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che l'animale non ha morsicato persone od altri animali nei dieci giorni precedenti la morte e che non è stato a suo volta morsicato.

Il Presidio veterinario multizonale provvede a richiesta al ritiro a domicilio ed alla soppressione eutanasiaca, mediante camera a gas con monosido di carbonio, dei cani e gatti di cui i proprietari richiedono la eliminazione; il detentore dovrà sottoscrivere una dichiarazione analoga a quella prevista nel comma precedente.

Art. 21

La retta di custodia e mantenimento giornaliero, l'indennità di accalappiamento e quella di riscatto da parte del proprietario, le tariffe per l'eutanasia e la distruzione delle carcasse di animali di proprietà, catturati o meno, vengono stabilite con deliberazione dell'U.L.SS., che determinerà anche l'ammontare dell'indennità del ritiro a domicilio e del trasporto dell'animale da sopprimere.

Misure da adottarsi nei casi di rabbia accertata o sospetta

Art. 22

Ai detentori o possessori di cani e gatti è fatto obbligo di sorvegliare costantemente lo stato sanitario dei propri animali e di denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'U.L.SS. qualunque segno, anche solo sospetto, che possa essere attribuito alla rabbia (cambiamento di umore, rifiuto del cibo e dell'acqua, impossibilità a deglutire, alterazione della voce, abbondante salivazione, tendenza all'aggressione, paralisi di parte o di tutto il corpo).

Si fa obbligo di provvedere a che l'animale non possa nuocere a persone od ad altri animali e non possa fuggire.

E' assolutamente vietata l'uccisione dell'animale soprattutto quando questi ha morsicato persone od animali.

Si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento di polizia veterinaria secondo la gradualità di intervento ivi prevista.

Art. 23

In caso di morsicatura da cane o gatto si devono osservare le seguenti norme di comportamento:

- a) la persona morsicata, dopo le prime cure del caso, deve segnalare immediatamente al distretto veterinario di base nel cui territorio è avvenuta la morsicatura l'accaduto con tutte le notizie utili al fine di rintracciare l'animale morsicatore;
- b) il medico che abbia prestato l'assistenza ad una persona morsicata ha lo obbligo di raccogliere tutte le notizie circostanziali e di darne immediata comunicazione al distretto veterinario di base dove è avvenuta la morsicatura;
- c) il proprietario dell'animale morsicatore segnalerà a sua volta con la stessa procedura il fatto, mettendo nel contempo a disposizione il proprio animale per il prescritto periodo di osservazione;
- d) il responsabile del distretto veterinario di base nel caso di irreperibilità dell'animale morsicatore deve informare immediatamente il Presidio veterinario multizonale, che provvederà a svolgere le opportune indagini e prenderà i provvedimenti di competenza informandone nel contempo gli interessati.

Art. 24

Il Sindaco o chi ne fa le veci od il Veterinario Responsabile del Settore Veterinario dell'U.L.SS. n. 21 nei casi di cui alla lettera a) dello art. 2 della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, con propria ordinanza da notificare immediatamente agli interessati tramite il messo comunale o gli agenti di polizia veterinaria addetti alla profilassi antirabbica, impone l'isolamento e l'osservazione per dieci giorni dei cani e dei gatti morsicatori presso il Canile sanitario dell'U.L.SS. n. 21 (sequestro di rigore).

Il Veterinario responsabile del distretto veterinario di base può autorizzare, sentito il responsabile del Presidio veterinario multizonale

sulla sussistenza o meno di circostanze epizootologicamente rilevanti, l'osservazione a domicilio dell'animale (sequestro fiduciario), dietro esplicita richiesta del proprietario. In questo caso l'interessato deve firmare una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Medico veterinario competente.

Art. 25

I cani e i gatti, allorchè, pur non avendo morsicato, presentino sintomi riferibili alla rabbia, saranno isolati presso il Canile sanitario; gli altri mammiferi che presentino analoghe manifestazioni, verranno ricoverati presso la stalla contumaciale del Mercato bestiame di Padova opportunamente attrezzata e gli animali esotici presso un altro luogo riconosciuto idoneo dal Presidio veterinario multizonale.

Gli animali che presentano tali sintomi saranno mantenuti in vita al fine di permettere la formulazione della diagnosi, semprechè ciò non rappresenti pericolo alcuno.

Art. 26

Qualora nel territorio del Comune siano stati accertati uno o più casi di rabbia oppure il transito di un cane rabido, il Sindaco, su richiesta del Presidio veterinario multizonale emanerà ordinanza che prescriva, oltre alle disposizioni stabilite dai precedenti articoli, anche:

- a) che nei sessanta giorni successivi tutti i cani debbano essere condotti al guinzaglio, anche se muniti di museruola, e che i cani accalappiati vengano restituiti ai possessori solo se avranno subito con esito favorevole il periodo di osservazione di sei mesi, riducibile a tre mesi, qualora i cani siano sottoposti a vaccinazione post-contagio, e a due mesi se detta vaccinazione viene effettuata sull'animale che si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio, con le modalità stabilite dal vigente Regolamento di polizia veterinaria;
- b) che i possessori di cani debbano segnalare immediatamente al Presidio veterinario multizonale l'eventuale fuga dei loro animali o il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come specificato nell'art. 22;
- c) che i cani e i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia, siano sottoposti a sequestro per soli dieci giorni, se durante questo periodo l'animale morsicatore si sia mantenuto sano;
- d) che i cani e i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido, o fuggito o rimasto ignoto, siano di regola soppressi, semprechè non abbiano morsicato persone o animali, nel qual caso debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni; che, tuttavia, su richiesta del possessore l'animale, anzichè essere abbattuto, possa essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel Canile sanitario o in altro locale ritenuto idoneo dall'Autorità competente, per un periodo di sei mesi sotto vigilanza sanitaria; che allo stesso periodo di osservazione debbano sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido;
- e) che vengano soppressi eutanasicamente gli animali in cui sia stata accertata l'infezione rabida;
- f) che sia vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali

debbono essere distrutti secondo le prescrizioni del Regolamento di polizia veterinaria e che il luogo dove sia stato isolato l'animale debba essere disinfettato;

- g) che gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini, i suini e gli animali di altre specie, morsiati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti, debbano sottostare a un periodo di osservazione di quattro mesi, durante il quale gli equini, i bovini e i bufalini possono essere adibiti al lavoro, purchè posti in condizione di non nuocere alle persone; che tali animali morsiati da altri animali sospetti di rabbia siano sottoposti a sequestro per soli 10 giorni, se durante questo periodo l'animale morsicatore si sia mantenuto sano;
- h) che il latte prodotto durante il periodo di osservazione sia ammesso al consumo soltanto dopo la bollitura;
- i) che gli animali in osservazione non possano essere spostati senza sua autorizzazione, che sarà concessa in casi eccezionali e per inderogabili esigenze di pascolo o di lavori agricoli o di macellazione, quando questa sia consentita;
- l) che, se durante il periodo di osservazione l'animale venga per qualsiasi motivo abbattuto dopo il quinto giorno, debba essere interamente distrutto con divieto di scuoiamento.

Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione, saranno applicati gli artt. 91 e 92 del Regolamento di polizia veterinaria.

Vigilanza sugli ambulatori e laboratori veterinari, sale di tosatura e di toelettatura, canili privati e luoghi di vendita e deposito di esercenti ed ambulanti

Art. 27

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli ambulatori per piccoli e grandi animali, i laboratori veterinari, i locali per la tosatura e la toelettatura dei cani, i canili gestiti da privati, da Enti o da Associazioni a scopo di allevamento, di commercio, di addestramento e di ricovero, i negozi in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune per la vendita delle merci comprese nella tabella merceologica XIV, categoria "Animali domestici ed esotici" e gli ambulanti con i loro rispettivi depositi.

L'esercizio di tali attività è subordinato ad autorizzazione sanitaria del Sindaco, previa istruttoria del Settore Veterinario dell'U.L.SS., al quale gli interessati devono presentare la domanda.

La direzione e la responsabilità dell'esercizio degli ambulatori e laboratori veterinari devono essere assunte da un medico veterinario.

I titolari delle attività di cui al primo comma del presente articolo, già in esercizio, dovranno, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, adeguare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i locali, gli impianti e le attrezzature ai requisiti di seguito prescritti.

Art. 28

Analogamente al Canile sanitario anche i canili gestiti da privati, da

Enti o da Associazioni a scopo di allevamento, di commercio, di addestramento e di ricovero dovranno sorgere in zona agricola ad una distanza non inferiore a metri cento dalle singole case di abitazione esistenti ed a metri duecentocinquanta dai nuclei residenziali esistenti o previsti dai vigenti strumenti urbanistici. E' fatta eccezione per la casa di abitazione del conduttore o custode dell'allevamento o del ricovero, che può essere costruita a distanza inferiore a quelle prima indicate.

Essi devono presentare i seguenti requisiti:

- a) devono essere dotati di impianto di acqua potabile;
- b) devono possedere un impianto idoneo per il lavaggio e la disinfezione della struttura e delle attrezzature;
- c) ad ogni cane deve essere assicurato per lo meno un metro cubo di coperto e spazio sufficiente per la deambulazione, onde evitare che ci siano promiscuità ed eccessivo affollamento;
- d) il pavimento del box, oltre ad essere di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, deve essere anche leggermente inclinato, in modo da permettere il deflusso dell'acqua di lavaggio e dei rifiuti solidi e liquidi in apposite canalette confluenti in una fossa a tenuta stagna o in un altro sistema di smaltimento o depurazione comunque approvato dal Settore Igiene Pubblica della U.L.SS.; oppure, in alternativa, sul suolo dovranno essere poste delle lettiere contenenti sabbia miscelata con dissolventi e disinfettanti, che dovrà essere sostituita periodicamente; in entrambi i casi i rifiuti organici solidi dovranno essere rimossi giornalmente;
- e) devono essere dotati di box di isolamento;
- f) deve essere garantita l'assistenza medico-veterinaria.

Alle condizioni stabilite al comma precedente devono ottemperare anche i luoghi di deposito degli animali da parte degli esercenti e dei venditori ambulanti. Questi ultimi devono fare in modo che le condizioni di custodia e mantenimento degli animali, stabilite all'art. 8 del presente Regolamento, vengano soddisfatte durante tutto il ciclo della loro attività di commercio.

Art. 29

La vigilanza veterinaria sarà esercitata anche sull'alimentazione degli animali detenuti nei canili privati e nei luoghi di deposito e di commercio di esercenti e venditori ambulanti, con particolare riguardo alle carni ed ai residui della macellazione, di latteria e di cucina.

I residui di cucina dovranno essere risanati con idoneo trattamento termico. Il latte ed il siero di latte dovranno essere somministrati previa bollitura.

Art. 30

Presso tutti i canili e nei luoghi di vendita di cani e gatti di esercenti e ambulanti di cui all'art. 27, dovrà essere tenuto un registro con le pagine numerate e vidimate dal Responsabile del distretto veterinario di base competente per territorio, nel quale dovranno essere riportati i dati segnaletici di ciascun animale, il nome, il cognome ed indirizzo sia di chi ha ceduto il cane o il gatto che di chi eventualmente lo acquista o lo ritira, la data di ingresso o di nascita e quella di uscita o di morte

e la causa della morte certificata dal medico veterinario, di cui alla lettera f) dell'art. 28 del presente Regolamento.

Al collare di ciascun cane sarà applicata la piastrina, distribuita dal Comune al momento della denuncia del cane; il numero della piastrina sarà riportato sul registro in corrispondenza ai dati di ciascun cane.

Il registro dovrà essere tenuto aggiornato e dovrà essere messo a disposizione del personale incaricato di attività ispettiva e di vigilanza della U.L.SS. n. 21 in occasione dei controlli che saranno effettuati per rilevare le condizioni igieniche dei locali e degli impianti e lo stato di salute e le condizioni di custodia e di mantenimento degli animali.

Art. 31

Ogni qualvolta un cane venga venduto o ceduto, la direzione del canile o l'esercente o il venditore ambulante dovranno comunicare all'Ufficio tributi del Comune di destinazione il nome, il cognome ed indirizzo del nuovo possessore, a mezzo di apposito modulo.

Ogni caso di morte dei cani registrati dovrà essere subito segnalato al Presidio veterinario multizonale il quale provvederà al ritiro dell'animale, a norma dell'art. 20 del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e finali. Sanzioni

Art. 32

Per quanto non compreso o non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e nelle altre Leggi e Regolamenti emanati dallo Stato e dalla Regione sulle specifiche materie.

Le norme delle Leggi dello Stato e della Regione che verranno emanate sulle materie disciplinate dal presente Regolamento, importano automatica modifica delle disposizioni in esso contenute, senza bisogno di particolare recepimento.

Il coordinamento delle nuove norme dello Stato e della Regione con le restanti disposizioni del Regolamento dovrà seguire con immediatezza ad opera dell'Amministrazione comunale dietro suggerimento del Settore Veterinario dell'U.L.SS. n. 21.

Art. 33

Con il giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono ad ogni effetto abrogati tutti i Regolamenti e provvedimenti comunali precedenti, che ineriscano alla presente materia.

Art. 34

Le trasgressioni alle prescrizioni del presente Regolamento - quando non si debbano applicare le sanzioni previste dall'art. 346 del Testo Unico

delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854 o quelle di cui all'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 in relazione all'art. 358, secondo comma, del precitato Testo Unico delle Leggi sanitarie - sono punite ai sensi dell'art. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche.

Con decorrenza dalla data di esecutività della delibera con la quale viene recepito il presente Regolamento, la somma fissa da pagare ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U. della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salva la adozione di eventuali altri provvedimenti od azioni del Comune nei confronti dei responsabili, e semprechè il fatto non abbia recato danni a terzi o al Comune, viene stabilita in f. 30.000.= (trentamila).

Per le trasgressioni alle prescrizioni degli artt. 8, secondo comma, e 9, primo, secondo, terzo e settimo comma, del presente Regolamento, verrà elevata contravvenzione ai sensi dell'art. 672 del Codice Penale e della Legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora ne derivasse pericolo per l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Per le trasgressioni alle prescrizioni degli artt. 8, terzo comma, e 9, quarto comma, del presente Regolamento, sarà inoltrato d'ufficio rapporto alla Pretura per violazione dell'art. 727 del Codice Penale.

Art. 35

Dell'esecuzione del presente Regolamento sono incaricati gli Agenti della Forza Pubblica, i Vigili Urbani, gli agenti di polizia veterinaria addetti alla profilassi antirabbica dell'U.L.SS. n. 21 e, a titolo volontario e gratuito, le Guardie giurate zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali, utilizzate queste ultime, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, esclusivamente per gli aspetti relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 36

Il presente Regolamento dopo la prescritta approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dopo di chè diventerà esecutivo ad ogni effetto di Legge.
